



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di Regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.**

- **Codice della proposta:** COM(2022) 704 final
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta di regolamento costituisce parte integrante del pacchetto legislativo sull'"IVA nell'era digitale" che persegue tre finalità: 1) modernizzare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA; 2) far fronte alle sfide poste dall'economia delle piattaforme; 3) evitare la necessità di molteplici registrazioni IVA.

La proposta di regolamento intende emendare il Regolamento (UE) 282/2011 in linea con le modifiche alla direttiva IVA di cui alla proposta COM (2022) 701. In particolare si vuole facilitare l'applicazione del regime del fornitore presunto di cui all'articolo 28bis della direttiva IVA e consentire l'applicazione dello sportello unico obbligatorio quale misura di semplificazione nei trasferimenti transfrontalieri di beni.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

Si ritiene che la proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto le disposizioni di attuazione della direttiva IVA sono contenute nel Regolamento (UE) 282/2011 che è stato adottato ai sensi dell'articolo 397 della direttiva IVA. Pertanto la base giuridica della proposta di modifica del regolamento viene individuata correttamente nell'articolo 397 della Direttiva IVA che stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Considerato che la proposta di direttiva COM (2022)701 intende affrontare i principali problemi connessi alla riscossione e controllo dell'IVA che sono comuni a tutti gli Stati membri e che non possono essere perseguiti a livello nazionale con il rischio di una gestione frammentata e non coordinata che potrebbe falsare gli scambi intra-UE, si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà

Per dare attuazione alle modifiche apportate dalla proposta di direttiva 2022 (701) è necessario adeguare le disposizioni di attuazione della direttiva IVA che sono contenute nel Regolamento (UE) 282/2011.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

Il regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 contiene le disposizioni attuative della direttiva IVA. La proposta di regolamento rispetta pertanto il principio di proporzionalità in quanto apporta le modifiche strettamente necessarie regolamento (UE) 2011/282 al fine di chiarire alcuni aspetti operativi delle modifiche apportate alla direttiva IVA (modello del "fornitore presunto" per le piattaforme e i portali di cui all'articolo 28bis della direttiva IVA nonché di adeguare il regolamento all'introduzione da parte della proposta COM (2022) 701, di modifica della direttiva IVA, dello sportello unico obbligatorio come misura di semplificazione per i trasferimenti transfrontalieri di beni propri effettuati da soggetti propri.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Appaiono condivisibili le modifiche al regolamento predisposte nell'intento di applicare correttamente il modello del fornitore presunto per le piattaforme che facilitano la prestazione di servizi di locazione temporanea o trasporto di passeggeri di cui al nuovo articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE. In particolare:

Sezione I

9-ter, definizione della nozione di "facilitazione", per dare alle interfacce elettroniche, quali piattaforme, portali o analoghi mezzi, che agevolano le prestazioni di servizi di locazione temporanea o di trasporto di passeggeri, certezza del diritto relativamente al ruolo di "fornitore presunto" che esse assumono ai fini IVA;

9-quater, regola i casi in cui il numero di identificazione IVA deve essere comunicato alla piattaforma. In particolare non deve essere comunicato dai soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di franchigia IVA previsto per le piccole imprese. Ciò al fine di attribuire anche in questi casi il ruolo di "prestatore presunto" alla piattaforma;

9-quinquies, disciplina i casi di esclusione della responsabilità delle piattaforme in caso di mancata applicazione del regime del fornitore presunto

9-sexies, per agevolare l'identificazione dei destinatari dei servizi sottostanti, è introdotta una presunzione secondo cui il cliente è un soggetto passivo nel caso in cui sia comunicato un numero di identificazione IVA e non sia un soggetto passivo in caso contrario.

## Sezione II

Sono condivisibili le modifiche al regolamento relative ai soggetti passivi che effettuano trasferimenti transfrontalieri di beni propri, previsti dalla direttiva IVA.

Appare opportuna la soppressione delle disposizioni attuative relative al regime di call-off stock che sarà sostituito dallo sportello unico per il trasferimento di beni propri.

Da ultimo, atteso che il ricorso al regime speciale di sportello unico sarà obbligatorio per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni importati, appare opportuno intervenire nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, per modificare le condizioni di identificazione per tali soggetti passivi.

La trattazione della proposta che è parte del pacchetto di riforme, considerate necessarie ad un adeguamento del sistema comune dell'IVA all'economia digitale e ad assicurare maggiore resilienza alle frodi, semplificando al tempo stesso gli oneri di conformità per le imprese, è considerato urgente ed è trattato con particolare urgenza dall'attuale presidenza svedese. Per quanto noto anche la prossima presidenza spagnola lo considera prioritario. Si condivide tale approccio

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

In linea generale, le disposizioni contenute nella proposta sono conformi all'interesse nazionale in quanto serviranno a garantire il corretto funzionamento del regime del fornitore presunto e dello sportello unico. Tali misure potranno essere quindi perfezionate e ampliate.

Parte della proposta risponde inoltre all'esigenza rappresentata dagli esperti Eurofisc di acquisire informazioni più accurate e standardizzate sui soggetti che utilizzano le piattaforme.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Il gruppo di lavoro del Consiglio non ha ancora iniziato l'esame della proposta. Nella definizione delle prospettive negoziali, occorre tenere in considerazione l'ampiezza e la complessità dell'intero pacchetto di misure IVA per l'era digitale.

Elementi che potrebbero condizionare l'andamento del negoziato potrebbero emergere dalla consultazione del Garante Dati Personali Europeo, il cui parere è atteso entro fine marzo.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale e dei benefici attesi, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi. Per poter procedere alla stima degli effetti finanziari occorre completare la necessaria interlocuzione con le associazioni di categoria coinvolte e attendere i futuri sviluppi negoziali della proposta.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

In linea generale, l'aggiornamento del regolamento 282 del 2011, relativamente alle disposizioni di attuazione relative all'applicazione dell'IVA all'economia delle piattaforme che facilitano le locazioni brevi e il trasporto passeggeri, garantisce uniformità di trattamento tra gli Stati in settori che risultano particolarmente rilevanti nell'ambito della sharing economy. Si terrà conto, anche

con l'ausilio del Ministero del turismo, dell'impatto sulle politiche turistiche nazionali.

Le norme che intendono ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro appaiono, in linea generale, rispondenti all'interesse nazionale e realizzerebbero una notevole semplificazione, tenuto conto che mantenere registrazioni IVA multiple è costoso. In sede di istruttoria per il recepimento del pacchetto e-commerce, peraltro, gli operatori hanno rappresentato che un disincentivo dall'utilizzo dell'OSS è dato proprio dal fatto che, nell'impostazione attuale, il regime non è risolutivo di tutti gli adempimenti multinazionali propedeutici alle vendite a distanza (compreso il trasferimento di beni propri in magazzini in altri Stati membri in vista di successive vendite a distanza).

Si stimano effetti positivi in termini di semplificazione normativa

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Le norme di modifica del regolamento 282 del 2011 non hanno riflessi sulle competenze regionali e delle autonomie locali

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

In generale la proposta potrà agevolare l'attività interpretativa dell'amministrazione fiscale.

La proposta inoltre migliorerà la capacità di controllo dei soggetti che forniscono servizi tramite le piattaforme, in quanto permetterà di acquisire informazioni più accurate.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Le disposizioni relative al regime del fornitore presunto offrono certezza giuridica per le piattaforme e hanno un impatto positivo sulla riduzione dei costi di conformità per i soggetti interessati. In generale le imprese potranno beneficiare di una maggiore semplificazione amministrativa dovuta al rafforzamento dello sportello unico.

## **Altro**

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato e che la posizione della delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con altre amministrazioni e le parti interessate.